



Come fare Volontariato? Come spostarsi?

Nonostante le numerose richieste da parte delle associazioni e degli enti del Terzo settore, non sono state ancora emanate disposizioni normative ad hoc per regolare l'attività di volontariato durante l'emergenza sanitaria causata dal COVID-19.

Pertanto, al fine di comprendere quali misure e restrizioni possano essere applicate a questa tipologia di servizi e come debbano comportarsi i volontari nello svolgimento delle proprie attività occorre:

- interpretare le previsioni normative che dispongono misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 dettate dai diversi decreti;
- esaminare le risposte alle "Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo" formulate nel documento *Decreto #IoRestoACasa*, domande frequenti sulle misure adottate dal Governo continuamente aggiornato;
- verificare le Linee Guida emanate a livello locale dalle diverse Regioni per disciplinare le attività di volontariato.

Dopo aver proceduto ad una disamina delle disposizioni normative e dei documenti sopra citati, riportiamo di seguito una sintesi (i) delle attività di volontariato consentite, (ii) delle regole di mobilità per gli spostamenti dei volontari, (iii) dei comportamenti da tenere e delle precauzioni da seguire per evitare di incorrere in divieti e allo stesso tempo per salvaguardare la salute e la sicurezza dei volontari e dei beneficiari dei servizi.

(i) Attività di volontariato consentite

Il D.P.C.M del 10 aprile 2020 (che ha previsto ulteriori disposizioni attuative del D.L. del 25 marzo 2020 n. 19) all'art. 2, comma 5, dispone che "Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza" e l'allegato 1 del medesimo decreto, nell'elenco delle attività non soggette a sospensione, ricomprende "i servizi di assistenza sociale residenziale" (codice ATECO 87) e "l'assistenza sociale non residenziale" (codice ATECO 88).

Da tali disposizioni si desume che, nonostante le restrizioni governative, sono consentite le attività di volontariato dirette a soddisfare alcune esigenze primarie non rinviabili e che siano collegate all'erogazione di servizi pubblici essenziali, ossia tutte le attività strumentali alla tutela del diritto alla salute e ai diritti fondamentali dell'uomo (alimentazione, igiene, accesso a prestazioni specialistiche e così via).

Restano ammesse quindi le attività di volontariato dirette ad aiutare persone anziane, soggetti con difficoltà di carattere sociale e persone in povertà estrema nello svolgimento di esigenze primarie.

Indichiamo di seguito alcuni esempi di attività che restano ammesse e di attività invece sospese durante l'emergenza sanitaria:



Attività ammesse

- ✓ Somministrazione di pasti o servizi alle fasce di popolazione debole
- ✓ Consegna a domicilio di generi alimentari a persone anziane, disabili o altri soggetti impossibilitati a muoversi dal proprio domicilio
- ✓ Consegna a domicilio di altri beni di prima necessità a persone anziane, disabili o altri soggetti impossibilitati a muoversi dal proprio domicilio
- ✓ Interventi di assistenza o supporto alla persona, in strutture residenziali socioassistenziali e socioeducative, o in strutture di accoglienza legate all'emergenza sanitaria
- ✓ Accompagnamento sociale per situazioni indifferibili (es. accompagnamento di persone anziane ad una visita medica indifferibile)
- ✓ Assistenza per attività indifferibili legate alla gestione degli animali di compagnia a domicilio o presso strutture di accoglienza
- ✓ Supporto alle persone in difficoltà o a rischio di isolamento con attività di ascolto per via telefonica e telematica;

Attività sospese

- × Attività dei servizi diurni con finalità meramente ludico ricreative o di socializzazione o animazione che non costituiscono servizi pubblici essenziali
- × Servizi ausiliari (sportello di ascolto, orientamento) salvo che possano essere svolti in modalità telefonica o telematica
- × Tutte le manifestazioni e gli eventi di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico

Tutte le attività consentite devono comunque garantire condizioni strutturali e organizzative che consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro o, qualora ciò non fosse possibile, l'utilizzo di dispositivi sanitari di protezione ed è opportuno che siano sottoposte a coordinamento da parte dei servizi sociali.

(ii) Regole di mobilità per gli spostamenti

Le misure di contenimento del contagio (prorogate dal D.P.C.M del 10 aprile 2020) hanno ribadito il divieto degli spostamenti delle persone fisiche sull'intero territorio nazionale,



consentendo solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Tali norme si applicano anche ai volontari che, per svolgere le proprie attività, devono spostarsi all'interno di uno stesso Comune o da un Comune all'altro. Si ritiene che in questo caso la mobilità sia consentita in quanto atta a soddisfare esigenze primarie non rinviabili e rientri quindi nella deroga per situazioni di necessità.

(iii) Comportamenti da tenere e precauzioni da adottare

Ogni attività di volontariato deve essere svolta con l'adozione di tutte le misure necessarie a dimostrare la liceità della specifica mansione e dello spostamento e a garantire la tutela della salute e della sicurezza di tutti i soggetti coinvolti.

Si indicano di seguito i comportamenti da tenere, i documenti necessari da portare e le precauzioni che si raccomanda di adottare:

- il volontario deve portare sempre con sé la versione aggiornata del modello di autodichiarazione debitamente compilato, barrando la casella "situazione di necessità" e indicando chiaramente nell'apposito spazio l'attività di volontariato che deve essere svolta;
- il volontario deve rispettare e mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro sia tra gli altri volontari che tra gli utenti che si intende assistere;
- il volontario deve indossare i dispositivi sanitari di protezione necessari (guanti e mascherine);
- il volontario deve evitare qualsiasi tipo di assembramento tra persone;
- i volontari dovranno essere coperti da assicurazione contro infortuni, malattie contratte durante lo svolgimento del servizio e responsabilità civile verso i terzi;
- le attività di consegna di prodotti alimentari e altri beni essenziali dovranno avvenire con una modalità che escluda il contatto diretto e assicuri il mantenimento delle distanze di sicurezza;
- ad integrazione dell'autocertificazione si suggerisce di dotare il volontario di una lettera del legale rappresentante dell'associazione o ente per cui si sta svolgendo l'attività di volontariato che indichi la qualità di socio volontario e la specifica attività;
- il volontario deve attenersi in modo puntuale alle direttive impartite dall'associazione e/o ente di cui fa parte, non deve prendere alcuna iniziativa personale e deve coordinare sempre l'attività con i referenti dell'associazione/ente.

Le attività di volontariato non possono essere svolte da soggetti minorenni ed è fortemente sconsigliato che siano svolte da individui over 65 anni, a meno che l'attività di volontariato possa essere eseguita a distanza con modalità telefoniche o telematiche dalla propria abitazione.

(iv) Sospensione dell'incompatibilità tra status di volontario e di lavoratore

Il Decreto Legge del 9 marzo 2020 n. 14 ha previsto la sospensione per il periodo della durata dell'emergenza dell'incompatibilità di cui all'art.17, comma 5 del Codice del Terzo



HERBERT
SMITH
FREEHILLS

Settore, che vieta ad un soggetto di svolgere al tempo stesso attività di volontariato e intrattenere rapporti di lavoro subordinato o autonomo con lo stesso ente.

Tale deroga consente alla stesso soggetto di eseguire anche attività lavorativa per l'ente presso cui svolge l'attività di volontariato o di svolgere attività di volontariato nell'ambito del medesimo ente presso cui lavora.